

**REGIONE SICILIANA**  
**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**  
**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 152 del 07.04.2017

**OGGETTO:** Procura della repubblica presso il Tribunale di Palermo: procedimento penale n. 18086/2015 R.G.N.R. e n. 4263/16 R.G. GIP a carico del dipendente C.I.: 787 conclusosi con decreto di archiviazione del GIP: rimborso spese legali sostenute dal dipendente.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Nominato con D.A. n. 118/Gab del 30/07/2012)

- **VISTO** l'art. 90 della legge regionale 03.05.2001, n. 6, modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.03, n. 4, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A Sicilia;
- **VISTO** il Decreto 1 giugno 2005 n. 165 con il quale l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha approvato il Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;
- **VISTO** il regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab dell'1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;
- **VISTA** la nota del 05.04.2017 del Dirigente Generale ARTA, iscritta al protocollo agenziale al n. 20982 del 05.04.17, con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2017 fino al 30.04.2017;
- **VISTE** le note prot. n. 54391 del 18.09.2015 con la quale il dipendente dell'Agenzia C.I. 787 ha comunicato di essere indagato nel procedimento penale n. 18086/2015 R.G.N.R. e n. 4263/16 R.G. GIP per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio e successiva prot. n. 55992 del 25.09.2015 con cui lo stesso ha comunicato la nomina di un avvocato penalista come suo difensore di fiducia chiedendo contestualmente il rimborso delle spese legali sostenute;
- **VISTA** la successiva nota di riscontro prot. n. 57282 dell'01.10.2015 della SA1 con la quale l'Ufficio aveva precisato che, ricorrendone i presupposti di legge "l'Agenzia avrebbe rimborsato le spese legali sostenute nella medesima misura del legale convenzionato..." cioè iscritto nell'Elenco "ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AD AVVOCATI ESTERNI" pubblicato sul sito Agenziale e cioè entro i limiti stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso;
- **VISTE** le note prot. n. 55524 del 02.09.2016, con la quale il dipendente dell'Agenzia C.I. 787 ha comunicato che il procedimento penale n. 18086/2015 R.G.N.R. e n. 4263/16 R.G. GIP si è concluso con decreto di archiviazione del GIP ivi allegato del 16.12.2016, non impugnato nei termini di legge, del Tribunale di Palermo e depositato in cancelleria in pari data e successiva nota prot. n.19867 del 31.03.2017 con cui lo stesso ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui trattasi, allegando copia della fattura n. 15/2017 emessa dal proprio legale di fiducia per un importo complessivo di € 1.903,20 debitamente quietanzata;

- **PRESO ATTO** che l'ammontare delle spese sostenute e di cui è stato richiesto il rimborso rientra entro i limiti stabiliti dall'art. 13 dell'Avviso Pubblico Avvocati Arpa Sicilia, che prevede, per l'appunto, per gli incarichi afferenti i procedimenti dinanzi al Tribunale, l'importo massimo di euro 3.000,00 come compenso;
- **PRESO ATTO** che per costante giurisprudenza, ai fini del rimborso delle spese legali sostenute, occorre verificare la sussistenza, nella fattispecie, dei presupposti previsti dall'art. 26 CCNL Sanità area Comparto, che è il Contratto che applicato, per espressa previsione normativa, al personale dipendente di ruolo dell'Agenzia e cioè:
  - 1) se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e i propri interessi onde l'Ente è tenuto a valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
  - 2) l'assenza di conflitto di interessi;
  - 3) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione o di archiviazione qualora il provvedimento del giudice ha escluso o meno ogni profilo di responsabilità del dipendente;
- **RILEVATO** che il rimborso delle spese legali sostenute in favore del dipendente dell'Agenzia C.I. 787 sia un atto dovuto in quanto si rinvergono i presupposti di legge in quanto:
  - i fatti e gli atti oggetto di contestazione sono stati posti in essere nell'espletamento dell'incarico di pubblico dipendente. Il procedimento penale definito è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita dal dipendente. Risulta pertanto documentato che il giudizio è sorto "per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
  - il procedimento penale si è concluso con un decreto di archiviazione emesso ai sensi degli artt. n. 408 e ss. c.p.p. (infondatezza della notizia di reato). Secondo giurisprudenza consolidata, il decreto di archiviazione con motivazione ampiamente liberatoria, è equiparato a sentenza di assoluzione con formula piena proprio perché definisce la fase delle indagini preliminari, che si colloca al di fuori del processo penale vero e proprio. Occorre precisare, inoltre, che la giurisprudenza consolidata in materia interpreta estensivamente la normativa vigente in materia ammettendo a rimborso anche le spese sostenute nella fase propriamente procedimentale, in quanto non va sottaciuto il fatto che è proprio dall'iscrizione della nome della persona nel registro degli indagati che sorge per il dipendente il diritto a difendersi, avvalendosi dell'opera di un difensore e che con specifico riferimento al provvedimento di archiviazione emesso in fase istruttoria la possibilità di rimborso da parte dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dipendente per fatti inerenti l'esercizio delle sue funzioni è riconosciuta, *expressis verbis*, dal parere del Consiglio di Stato Sez. III del 28.06,1998 n. 903;
  - non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'Agenzia in quanto l'attività che è stata oggetto del procedimento penale venne resa dal dipendente in orario di servizio, nell'interesse dell'Agenzia stessa in qualità di dipendente nell'espletamento delle proprie mansioni;
  - il rimborso delle spese legali rimborsabili avverrà entro i limiti già stabiliti nell'art. 13 dell'Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio ad avvocati esterni e cioè entro l'ammontare dei € 3.000,00 già previsto per l'affidamento di incarico ad Avvocati "convenzionati" per i procedimenti dinanzi al Tribunale;


#### **DECRETA**

Per i motivi citati in premessa, che qui si intendono interamente richiamati e confermati, di:

- 1) **RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **ACCOGLIERE** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R.** e n. **4263/16 R.G.** GIP dal dipendente C.I. 787 e di cui alla fattura elettronica n. 15/2017 emessa dal difensore di fiducia Avv. Pezzano Roberta del foro di Palermo con studio in Palermo via E. Amari n. 8;
- 3) **PROVVEDERE** al rimborso delle spese legali ammontanti a complessive € 1.903,20 (ero millenovecentotot/20) sostenute dal dipendente C.I. 787 in relazione al procedimento penale n. **18086/2015 R.G.N.R.** e n. **4263/16 R.G.** GIP svoltosi a suo carico definito con decreto di archiviazione del GIP ivi allegato del 16.12.2016, non impugnato nei termini di legge, del Tribunale di Palermo e depositato in cancelleria in pari data;
- 3) **IMPUTARE** l'onere economico derivante dal presente decreto, complessivamente ammontante ad € 1.903,20 (ero millenovecentotot/20) al conto 26.03.01 "Spese Legali" del bilancio 2017 di Arpa Sicilia;
- 4) **DARE ATTO** che la liquidazione e il pagamento disposto con il presente decreto costituisce spesa improrogabile ed urgente dell'ente e non eccedente i limiti dei dodicesimi dell'esercizio provvisorio autorizzato;
- 9) **DARE MANDATO** alla SA4 di procedere materialmente al rimborso delle spese legali sostenute e di cui ai superiori punti, in favore del dipendente C.I. n. 787;
- 12) **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA-Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio Ambiente per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

*Il Dirigente ad interim della Sa1*

DR. P. Testai 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Licata di Baucina)



Visto di regolarità contabile del Dirigente SA2

Dott. Vito Ciringione



